

La garanzia di adeguata tutela delle proprie ragioni, che l'ordinamento assicura ad ogni amministrato, non viene meno per il solo fatto che nel provvedimento finale non risultino chiaramente e compiutamente esplicitate in motivazione le ragioni sottese alle scelte, allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle diverse fasi nelle quali si articola il procedimento e contestate, attraverso appropriate censure, con un risultato (se reputate fondate), certamente più vantaggioso di quello che il singolo interessato potrebbe conseguire da un mero annullamento formale per violazione da parte dell'Amministrazione dell'obbligo del "clare loqui".

(Consiglio Stato sez. IV, 22 dicembre 1998, n. 1866)